

All'udienza del 28 Gennaio 2025, ore 9.30, innanzi al giudice, dott. Andrea Martinetto, tramite collegamento da remoto, per la parte attrice in opposizione compare l'Avv. Francesco Spanò in sostituzione dell'Avv. Gian Carlo Sessa, per la parte convenuta opposta compare l'Avv. Elena Termine.

Partecipa all'udienza il Dott. Pietro Maria Testa ai fini della pratica professionale forense.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei Difensori presenti.

Nessuna delle parti è, invece, personalmente presente.

Gli Avv.ti Spanò e Termine, collegati da remoto, dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nel luogo in cui si trovino in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i Difensori si impegnano a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita le parti presenti a precisare le proprie conclusioni ed a procedere con la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.

Parte attrice in opposizione precisa le conclusioni richiamando quelle indicate in memoria ex art. 171 ter c.p.c., n. 1, Avv.ti Trevisani / Sessa, del 26 Settembre 2024 ed espone le ragioni della parte propria assistita.

L'Avv. Termine precisa le conclusioni definitive come da propria prima memoria integrativa, datata 26 Settembre 2024 ed anch'Ella argomenta la posizione giudiziale della società rappresentata.

Conclusa la discussione il giudice prende la causa a decisione.

Verbale chiuso alle ore 9.45.

Il giudice
dott. Andrea Martinetto



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha emesso la seguente

SENTENZA

con pronuncia ai sensi dell'art. 281, sexies, c.p.c., nel procedimento civile iscritto a ruolo al
n.ro 1128 / 2024 di Registro Generale, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

promossa da

Parte_1

in

persona del proprio legale rappresentante pro tempore, codice fiscale *P.IVA_1* ;

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Trevisani e Gian Carlo Sessa, entrambi del Foro
di Milano, in forza di procura priva di data allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
del 22 Maggio 2024 e presente in atti

- attrice in opposizione -

contro

Controparte_1

in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, c.f.

P.IVA_2

rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Termine del Foro di Monza per nomina senza data resa
in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 4 Marzo 2024, introduttivo del procedimento

- convenuta opposta -



Conclusioni della parte ricorrente: in via preliminare: - dichiarare l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore del Collegio Arbitrale, ai sensi della clausola compromissoria debitamente sottoscritta all'art. 22 delle Condizioni Generali del Contratto, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 397/2024 reso dal Tribunale di Asti in data 11 aprile 2024 (n. 481/2024 RG); ancora in via preliminare: rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 397/2024 reso dal Tribunale di Asti in data 11 aprile 2024 (n. 481/2024 RG) e notificato in data 12 aprile 2024, per ciascuno e per tutti i motivi dedotti dalla *Parte_1* in via subordinata, nel merito: in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 397/2024 reso dal Tribunale di Asti in data 11 aprile 2024 (n. 481/2024 RG) e notificato dall'odierna convenuta opposta in data 12 aprile 2024, rigettando le domande formulate con il ricorso per decreto ingiuntivo, per tutti i motivi esposti in parte narrativa e dichiarando che nulla è dovuto da *Parte_1* e compensando se del caso quanto dovuto da *CP_1* per i danni subiti dalla *Parte_1* a causa dell'inadempimento al contratto di appalto de quo; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge.

Conclusioni della parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo. Giudice adito, contrariis reiectis e previe tutte le declaratorie del caso, così giudicare: In via pregiudiziale: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 397/2024, R.G. n. 481/2024, pubblicato in data 11.4.2024 del Tribunale di Asti, in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta; In via preliminare: rigettare l'eccezione preliminare ex adverso svolta in quanto la clausola compromissoria risulta nulla, annullabile e/o inefficace per le causali tutte di cui in narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare la competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a giudicare la presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo; Nel merito: respingere l'opposizione proposta dall'opponente contro detto decreto ingiuntivo, poiché infondata in fatto e in diritto per le causali tutte esposte in narrativa e conseguentemente accogliere tutte le



domande formulate da ^{CP-} *CP_1* con il ricorso per ingiunzione, e conseguentemente condannare *Controparte_2* al pagamento dell'importo di euro 26.341,41 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo. In ogni caso: con salvezza di spese, diritti ed onorari di causa.

Motivi della decisione

Con ricorso del 4 Marzo 2024, la società *Controparte_1* chiedeva al Tribunale di Asti emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della società *Parte_1* [...] dichiarandosi in credito per l'importo di Euro 26.341,41 per lavori edili eseguiti in subappalto su incarico di Quest'ultima e rimasti impagati.

In data 10 Aprile 2024, con deposito in Cancelleria in data 11 Aprile 2024, il Tribunale di Asti, spiccava il decreto ingiuntivo n. 397 /2024, avente numero di Ruolo Generale 481 / 2024, per l'importo come domandato, decreto notificato dalla ricorrente alla società ingiunta, in data 12 Aprile 2024 ed infine da Quest'ultima opposto, alla successiva data del 22 Maggio 2024.

La società *Parte_1* in via preliminare, eccepiva la incompetenza del Tribunale adito, in ragione della esplicita clausola compromissoria concordata dalle parti nel contratto di subappalto stipulato in data 25 Gennaio 2023 e posto alla base del rapporto tra i litisconsorti.

In ogni caso contestava, anche nel merito, le ragioni della *Controparte_1* non ritenendo liquido ed esigibile il credito azionato ed anche eccependo che i lavori commissionati non fossero stati nè ultimati, nè collaudati.

Si costituiva nella odierna fase di opposizione, la società *Controparte_1* esecutrice dei lavori in subappalto, la quale a propria volta, contestava quanto affermato dalla opponente, in particolare ritenendo legittima la azione intrapresa in via monitoria avanti al Tribunale di Asti, con relativa liceità anche della conseguente fase contenziosa avanti al G.O., fase resasi



necessaria, in seguito alla proposta opposizione, ai fini dell'accertamento nel merito delle ragioni delle parti.


Altresì ribadiva la sussistenza del diritto ad ottenere il pagamento della somma ingiunta, ritenendo compiutamente eseguiti e correttamente conclusi i lavori commissionati.

Poichè la questione relativa alla eccepita incompetenza del Tribunale Ordinario a favore di apposito Collegio Arbitrale, sollevata dalla società opponente, potrebbe apparire dirimente della vertenza, la stessa dovrà essere vagliata in via preliminare.

Tale eccezione, infatti, appare da condividersi in questa sede.

La questione è stata ampiamente dibattuta ed affrontata dalla Corte di Legittimità, la quale, con svariate pronunce, ha ritenuto proponibile avanti al G.O. la richiesta di ingiunzione, ma nella eventualità di opposizione, ha invece riconosciuto, il doveroso rilievo del giudice della propria incompetenza per essere invece competente il Collegio Arbitrale: in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere ed ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (Cass. Civ. Ordinanza n. 25939 del 24 Settembre 2021; vedasi conformi, tra le varie, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 5265 del 4 Marzo 2011; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 8166 del 28 Luglio 1999; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 3246 del 9 Luglio 1989).

Tale orientamento si inserisce nel consolidato solco interpretativo che lo stesso Collegio di Legittimità ha avuto modo di ulteriormente esplicitare, riconoscendo che, vista la natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso abbia carattere processuale ed integri una



questione di competenza, questione che debba essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c. (Cass. Civ. Ordinanza 22748/2015; Cass. Civ. Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25 Ottobre 2013).

Nel caso di specie la parte convenuta sostanziale (odierna opponente) formalmente ed espressamente contestava la competenza del Tribunale Ordinario per essere stata devoluta ogni decisione relativa al contratto di subappalto de quo ad un Collegio Arbitrale, contestazione sollevata sin dal (proprio) primo atto (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Avv.ti Trevisani / Sessa, del 22 Maggio 2024) e che veniva nuovamente richiamata con la prima memoria integrativa ex art. 171 ter, c.p.c. Avv.ti Trevisani / Sessa del 26 Settembre 2024 ed infine, nuovamente invocata, nella odierna udienza, in sede di precisazione delle conclusioni.

Detta clausola appare valida e produttiva di effetti, nella ipotesi per cui oggi è processo: infatti, alla pagina 12 di 13 delle condizioni generali di contratto di subappalto, come sottoscritto dalle parti, in data 25 Gennaio 2023 (documento prodotto in atti da entrambe le parti), l'articolo 22 testualmente statuiva: *“Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, all'applicazione e/o all'esecuzione del Contratto di Subappalto, delle presenti "Condizioni Generali" e degli elaborati tecnici, ove promossa dalla Subappaltatrice, sarà deferita ad un collegio di arbitri, composto di tre membri. La Subappaltatrice che intenda promuovere il procedimento arbitrale provvederà con atto notificato alla Subappaltante, presso la sede legale ovvero a mezzo pec, alla nomina del proprio arbitro di parte a cui dovrà seguire, nel termine di venti giorni dalla predetta notificazione, la nomina dell'arbitro a cura della parte convenuta. Il Presidente del Collegio arbitrale sarà invece nominato di comune accordo dagli arbitri di parte, entro e non oltre li termine di venti giorni dalla nomina dell'arbitro da parte*




della convenuta. In caso di mancato accordo, il Presidente del collegio arbitrale verrà nominato dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, il quale nominerà anche l'eventuale arbitro della parte rimasta inattiva. Diversamente, ogni controversia inerente all'interpretazione, all'applicazione e/o all'esecuzione del Contratto di Subappalto, delle presenti "Condizioni Generali" e degli elaborati tecnici, ove promossa dalla Subappaltante, potrà essere alternativamente deferita alla decisione di un collegio arbitrale, nominato secondo le modalità sopra riportate, ovvero dell'Autorità Giudiziaria individuata dall'art 23.

Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, senza formalità di procedura ed il lodo non sarà impugnabile."

Questa clausola compromissoria, redatta per iscritto, è stata specificatamente sottoscritta per approvazione ed accettazione, in ossequio all'art. 1341, co. II, c.c., dalla Controparte_1 come risultante dalla esplicita indicazione contenuta alla pagina 13 di 13 delle condizioni generali di contratto, in atti. Non si ritiene pertanto che essa possa essere tacciata di nullità, in ragione della sola circostanza per cui sia prevista una diversa possibilità di iniziativa della lite tra le due parti contraenti, in quanto essa non determina alcun pregiudizio sostanziale nel diritto di una parte rispetto all'altra, ma soltanto stabilisce una diversa, possibile, iniziativa di introduzione del contenzioso, facoltà lasciata alla libera disponibilità delle parti e che può costituire un dato liberamente trattabile, dalle stesse, nel contratto, purchè nel rispetto della previsione di legge, come in concreto avvenuto.

Alla stregua di quanto ora esaminato, non si ravvisano elementi per ritenere invalida la clausola di compromissione ad arbitri della presente controversia, stante l'iniziativa intrapresa dalla società subappaltatrice e stante l'espresso rilievo in tal senso eccepito dalla odierna opponente.

Pertanto, stimata legittima e produttiva di effetti la clausola arbitrale in relazione alla




domanda oggetto del presente giudizio, si rileva come le parti abbiano inteso rimettere al vaglio di un Collegio Arbitrale, la decisione di qualsiasi controversia insorgenda e relativa al contratto di subappalto originatore del rapporto tra le stesse, per cui appare precluso nel giudizio attuale ogni diverso accertamento, risultando incompetente il presente giudice a pronunciarsi in tal senso.

Quanto sopra argomentato, trova fondamento per il giudizio di merito derivato dalla proposta opposizione, mentre non altrettanto appare sostenibile in relazione alla fase a cognizione sommaria del processo: infatti il giudice ordinario è sempre competente ad emettere il decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditizio dedotto in giudizio, tuttavia, ove sia stata proposta l'opposizione, si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi (Cass. Civ., Ord. n. 25939/2021; Cass. Civ., Sent. n. 365/1983; Cass. Civ., Sent.n. 1852/1976; Cass. Civ., Sent., n. 5265/2011).

Il Tribunale, pertanto, con la presente sentenza dovrà necessariamente procedere con la revoca del decreto ingiuntivo n. 397 /2024, emesso dal Tribunale di Asti, in data 10 Aprile 2024 e depositato in Cancelleria in data 11 Aprile 2024 (RG 481 / 2024), per essere competente alla definizione delle questioni, "un collegio di arbitri, composto di tre membri" come voluto dalle parti.

Pur rilevata la corretta eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente, deve altresì riconoscersi come il giudizio sia stato validamente introdotto dalla parte, oggi opposta, avanti al Tribunale di Asti, mediante il deposito di ricorso al fine di ottenere un provvedimento di ingiunzione, non potendosi escludere a priori detta facoltà.



Poichè, quindi, la odierna opposta, nel domandare il decreto ingiuntivo, ha esercitato un proprio legittimo diritto, ai fini della statuizione circa le spese di lite della presente opposizione, si ritengono sussistenti quelle gravi ed eccezionali ragioni che la Corte Costituzionale con la propria sentenza n. 77 del 19 Aprile 2018, ha richiesto, al fine di addivenire ad una compensazione tra le parti delle spese di lite, in applicazione all'art. 92, co. II, c.p.c.

Da tali valutazioni discende che debba, oggi, optarsi per una integrale compensazione delle spese di lite, non potendosi addossare all'una piuttosto che all'altra delle parti, un qualche ingiustificato o illegittimo esercizio dei propri diritti.

Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,

p.q.m.

revoca il decreto ingiuntivo n. 397 / 2024 (RG 481 / 2024), emesso dal Tribunale di Asti in data 10 Aprile 2024 e depositato in Cancelleria in data 11 Aprile 2024;

rileva la propria incompetenza per avere le parti convenzionalmente devoluto al Collegio Arbitrale la trattazione delle questioni oggetto della vertenza;

compensa integralmente tra le parti le spese della presente opposizione.

Così deciso in Asti, il 28 Gennaio 2025

Il giudice
dott. Andrea Martinetto